

REDDITI 2018

Relatore: dott. Francesco Barone


STUDI DI SETTORE

Si introducono dei correttivi per i contribuenti in regime d'impresa in contabilità semplificata.

I correttivi di cassa sono stati costruiti con lo scopo di normalizzare il risultato di GERICO, che rimane ancorato al criterio di competenza, con il nuovo regime contabile. Il decreto 23 marzo 2018 ha previsto l'applicazione di uno specifico correttivo previsto per correggere l'esito degli indici di coerenza per tenere conto degli effetti derivanti dall'applicazione del principio di cassa.


La metodologia applicata tiene conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino. Anche per i soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime del «registrato» (Art. 18, c. 5, DPR n. 600/1973) l'esito finale dello studio di settore tiene conto delle rimanenze finali.

CORRETTIVI PER IL REGIME DI CASSA



NUOVE SCADENZE FISCALI


Il termine di presentazione
della dichiarazione in materia
di imposte sui redditi e
IRAP



E' fissato al 31 ottobre


SEGUE: NUOVE SCADENZE FISCALI

Il termine di presentazione
della dichiarazione mod. 770 e la
C.U. con redditi esenti o non
dichiarabili con la precompilata



Scade il 31 ottobre
Rimane al 7 marzo
la presentazione della C.U.
negli altri casi

SEGUE: NUOVE SCADENZE FISCALI



FRONTESPIZIO


MODELLO REDDITI SC

Nel riquadro «Altri dati» è stata inserita la casella «Impresa sociale» che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina dell'impresa sociale


ALTRI DATI	Grandi contribuenti	Canone RAI	ONLUS		Impresa sociale	Situazioni particolari
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo soggetto <input type="checkbox"/>	Settore di attività <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Da barrare se la società applica la disciplina dell'impresa sociale di cui all'art. 1, c. 3, D LGS n. 112/2017

QUADRO DI




Modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza




L'importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA




ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Detrazione in
connessione agli interventi
di ristrutturazione edilizia



Nella misura del 50%



Fino a euro 10.000
per le spese sostenute nel 2017
a condizione che gli interventi
siano iniziati a decorrere dal
1.1.2016

SPESE DI ISTRUZIONE

Aumentato l'importo delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 717,00 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione nella misura del 19% spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00

Le spese di istruzione si identificano con il codice 12

DETRAZIONE CANONE ALLOGGI UNIVERSITARI

Limitatamente al 2017 e al 2018


Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 KM per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00


I canoni si identificano con il codice 18

DETRAZIONE PER ACQUISTI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

Dal 2017 è prevista
una detrazione del 19% per
acquisti di alimenti a fini
medici speciali



Inseriti nella sezione A1 del
registro nazionale di cui
all'art. 7 del DM della sanità
dell'8 giugno 2001



La spesa deve essere
certificata da fattura o
scontrino parlante

IN DICHIARAZIONE

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
		1	2 ,00


In colonna 2 indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11. Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

LOCAZIONI BREVI

NOZIONE

Si intendono locazioni brevi


I contratti di locazione ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 gg



Inclusi quelli che prevedono la
prestazione di servizi accessori di
fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali

LOCATORE

Per locatore si intende
la persona fisica non
imprenditore




Che mette a disposizione
l'immobile a uso abitativo
percepando i relativi canoni o
corrispettivi

SOGGETTI

Obbligati all'adempimento si intendono


Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare



Coloro che gestiscono portali telematici

TASSAZIONE

Dal 1° giugno 2017
sui redditi derivanti da
locazioni brevi




Si applicano le regole sulla
cedolare secca con applicazione
dell'aliquota del 21% in caso di
opzione per l'imposta
sostitutiva nella forma di
cedolare secca

ESTENSIONE DELLA TASSAZIONE

Le modalità della tassazione
si applicano anche

Ai corrispettivi lordi derivati dai
contratti di sublocazione



Ai contratti a titolo oneroso conclusi
dal comodatario


QUADRO RL

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca	1	,00	2	,00
			3	4	5	
			,00		,00	

Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.


Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e di locazione da parte del comodatario dell'immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca. In tale ipotesi occorre barrare la colonna 3 (cedolare secca).

COMUNICAZIONE DEI DATI




SANZIONI

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati




E' punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000




E' prevista la riduzione se la trasmissione dei dati o la correzione è effettuata entro 15 gg successivi alla scadenza

RITENUTA

Gli intermediari che incassano
i corrispettivi dei contratti



Devono operare la ritenuta
del 21% sull'ammontare dei
corrispettivi lordi



Se intervengono nel pagamento
o incassano i corrispettivi.

SEGUE: RITENUTA

```
graph TD; A[Se il beneficiario non non opta per la cedolare secca] --> B[La ritenuta si considera a titolo di acconto];
```

Se il beneficiario non non opta per la cedolare secca

La ritenuta si considera a titolo di acconto

QUADRO LC

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
				Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018		
Determinazione della cedolare secca	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2018 o da REDDITI 2018	eccedenza compensata F24
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
	Imposta a debito	Imposta a credito				
	13 ,00	14 ,00				
Acconto cedolare secca 2018	Primo acconto	1 ,00	Secondo o unico acconto	2 ,00		


Rigo LC1 (Cedolare secca sulle locazioni): Il rigo è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca e dell'imposta sostitutiva al 21 per cento dovuta sui contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni).

REGIME DI CASSA

REGIME DI CASSA

Dal 2017 le imprese minori determinano il reddito d'impresa come differenza tra

I ricavi e gli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta



Le spese sostenute nello stesso periodo d'imposta

SEGUE: REGIME DI CASSA

Strumento di pagamento	Momento rilevante	Documento di prassi
Assegni bancari o circolari	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente.	RM 138/E del 2009 CM 38/E del 2010


SEGUE: REGIME DI CASSA

Strumento di pagamento	Momento rilevante	Documento di prassi
Bonifici	<p>I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. “data disponibile”)</p> <p>Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore</p>	CM 38/E del 2010

SEGUE: REGIME DI CASSA

Strumento di pagamento	Momento rilevante	Documento di prassi
Carta di credito/debito	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta	RM 77/E del 2007


SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA

Nella determinazione del reddito d'impresa non si tiene conto delle esistenze e rimanenze ma si computano

In aumento, i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive



In diminuzione, le minusvalenze e le sopravvenienze passive

SEGUE: REGIME DI CASSA

Si modifica l'art. 66 del TUIR



I ricavi e le spese si
computano con il criterio
di cassa


Si applica l'art. 110 del TUIR



Per la determinazione del
costo e del valore normale
dei beni

SEGUE: REGIME DI CASSA


Il reddito del primo
periodo d'imposta di
applicazione del regime
di cassa



Deve essere ridotto dell'importo
delle rimanenze finali
dell'esercizio precedente

SEGUE: REGIME DI CASSA

I ricavi i compensi e le
spese che hanno già
concorso alla formazione del
reddito



Non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito
degli anni successivi

ESEMPIO

COMPONENTE POSITIVO	DICHIARAZIONE 2017 PER IL 2016	DICHIARAZIONE 2018 PER IL 2017
Provvigioni € 5.000,00 maturate nel 2016 ma fatturate nel 2017	Si dichiarano nel quadro RG del periodo d'imposta 2016	Non si dichiarano nel periodo d'imposta 2017 anche se incassate nello stesso periodo

COMPONENTE DI REDDITO	DICHIARAZIONE 2018 PER IL 2017	PERIODO D'IMPOSTA 2018
Merci acquistate e pagate nel 2017 ultimo anno di vigenza del regime di cassa	Rilevano come componente negativo interamente nel 2017	Le merci in rimanenza al 31.12.2017 non rilevano come esistenze iniziali nel 2018

SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA

Si modifica l'art. 18 del
DPR n. 600/1973

```
graph TD; A[Si modifica l'art. 18 del DPR n. 600/1973] --> B[Rientrano nel regime di cassa le imprese con ricavi percepiti pari a euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed euro 700.000 per altre attività]; B --> C[Per l'ingresso nel regime semplificato si considerano i ricavi conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza];
```

Rientrano nel regime di cassa le imprese con ricavi **percepiti** pari a euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed euro 700.000 per altre attività

Per l'ingresso nel regime semplificato si considerano i ricavi conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza

SEGUE: REGIME DI CASSA


Attività miste



Occorre fare riferimento
**all'ammontare
dei ricavi**
relativi all'attività prevalente,
intesa come attività dalla quale
derivano i maggiori ricavi.


SEGUE: REGIME DI CASSA

Attività miste
R.M. n. 293/E
del 18 ottobre 2007




“occorre, inoltre, verificare se
l’ammontare
complessivo dei ricavi realizzati
tramite tutte le attività
svolte supera il limite massimo
fissato dalla norma in
euro 700.000.”


SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA

Se si utilizzano i registri cronologici è necessario annotare:

RICAVI PERCEPITI	SPESE SOSTENUTE
<ul style="list-style-type: none">a) Il relativo importo;b) Le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;c) Gli estremi della fattura o altro documento emesso	<ul style="list-style-type: none">a) Data di pagamento;b) Le generalità del soggetto che effettua il pagamento;c) Gli estremi della fattura o di altro documento emesso

I diversi componenti positivi e negativi di reddito vanno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

SEGUE: REGIME DI CASSA


Se si utilizzano i registri IVA è necessario annotare:

REGISTRO FATTURE EMESSE	REGISTRO FATTURE ACQUISTI
Nel registro deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi con indicazioni delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I ricavi percepiti devono essere annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui vengono incassati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva	Nel registro deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati pagamenti con indicazioni delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I costi sostenuti devono essere annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui vengono pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva


I registri Iva sostituiscono il registro cronologico, ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva

SEGUE: REGIME DI CASSA

I contribuenti possono optare per almeno un triennio per tenere i registri Iva senza le annotazioni di incassi e pagamenti



Con obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva



Opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento

INDICAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

RG38	Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	


Nel caso di mancanza di rimanenze si barra la colonna 1

Si indicano le rimanenze di materie prime e merci

Si indicano le rimanenze relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale


Si indicano le rimanenze di titoli

SOCIETA' DI COMODO E REGIME DI CASSA



SOCIETA' DI COMODO E REGIME DI CASSA

Le rimanenze finali dedotte integralmente nel primo esercizio di applicazione del regime di cassa



Non rilevano nella disciplina delle società non operative e per quella relativa alle società in perdita sistematica

ESEMPIO N. 1

Società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2013/2017 con applicazione nel 2017 del regime di cassa.

Per l'anno 2017 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2016 e quindi:

Posto che nel 2017 la perdita fiscale è pari a 1.000 di cui 200 per effetto delle rimanenze finali del 2016, la perdita da considerare ai fini delle società non operative è pari a 800 (1.000 – 200).

Nel 2018 la società è comunque non operativa perché nel periodo 2013/2017 si trova in perdita fiscale

ESEMPIO N. 2

Società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2013/2017 con applicazione nel 2017 del regime di cassa.

Per l'anno 2017 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2016 e quindi:

Posto che nel 2017 la perdita fiscale è pari a 1.000 di cui 1.050 per effetto delle rimanenze finali del 2016. In questo caso il risultato del 2017 diventa positivo per 50 ($1.050 - 1.000$)

Nel 2018 la società non è di comodo se il risultato (50) supera il reddito minimo scaturente dall'applicazione dei coefficienti.

ESEMPIO N. 3

Società con primo periodo di applicazione del regime di cassa nel 2017 con il quinquennio precedente (2012/2016) in perdita fiscale.

Reddito minimo del 2017 è pari a 800

Per l'anno 2017 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2016 e quindi:

Posto che il reddito minimo determinato dai coefficienti è pari a 800 e le rimanenze del 2016 pari a 100, nel 2017 il reddito minimo da dichiarare è pari a 700.

IN DICHIARAZIONE

RS19	ACE	Agevolazioni	Variazioni in aumento
	1	2	3
	,00	100 ,00	,00
			4 ,00

Si indica l'importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa per le imprese minori

LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

LE NUOVE METODOLOGIE DELLA BASE IMPONIBILE IRES

NOVITA' ►	A seguito delle molteplici modifiche intervenute sul piano civilistico in materia di bilancio, si è reso necessario l'adeguamento della normativa fiscale in materia di IRES
RIFERIMENTI ►	D.Lgs. n.139/2015; art. 13-bis del D.Lgs. n. 244/2016;
SOGGETTI INTERESSATI ►	Società redigenti il bilancio in forma ordinaria o abbreviata
SOGGETTI ESCLUSI ►	Micro imprese
PROCEDURE ►	Alleviare il carico amministrativo in capo alle società che presentano minori dimensioni e proseguire l'avvicinamento al mondo dei principi contabili internazionali a fronte di una comparabilità tra bilanci appartenenti a società residenti in Stati differenti. Introduzione in campo tributario del principio di derivazione rafforzata.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SUA ESTENSIONE

Art. 83 ante L. 19/2017

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Art. 83 post L. 19/2017

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.


IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SUA ESTENSIONE

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Qualificazione	<p>Qualificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito); •se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie); •se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC adopter), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).
Classificazione	<p>Classificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., fondi di ripristino e bonifica); •la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).
Imputazione temporale	<p>Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione); •il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR). <p>Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.</p>

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Ammortamento beni materiali
senza applicazione del criterio del
costo ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di
ammortamento si imputano a C.E.
in relazione alla residua possibilità
di utilizzo del bene. Il piano di
ammortamento deve essere rivisto
in relazione alle mutate condizioni
di operatività della società




Le quote di ammortamento si
deducono nella misura stabilita dal
D M 31 dicembre 1988 e secondo
le regole contenute nell'articolo 102
del TUIR

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Ammortamento beni materiali **CON**
applicazione del criterio del costo
ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di
ammortamento si imputano a C.E.
in relazione alla residua possibilità
di utilizzo del bene. I beni si
iscrivono al costo ammortizzato in
presenza di costi iniziali di
transazione e quando il tasso
nominale dell'operazione è diverso
dal tasso di mercato




Le quote di ammortamento si
deducono come nel civilistico ma
nella misura stabilita dal D M 31
dicembre 1988 e secondo le regole
contenute nell'articolo 102 del
TUIR

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE


Hanno lo scopo di tenere in efficienza il cespite

Secondo l'OIC 16 si imputano a C.E. come costi d'esercizio.



Deducibili nel limite del 5% del costo dei beni materiali risultanti all'inizio del periodo d'imposta secondo le regole contenute nell'articolo 102 del TUIR


MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE



MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE

Hanno lo scopo di aumentare la vita utile di un cespite con modifica del piano originario di ammortamento

Secondo l'OIC 16 vanno capitalizzate.




Capitalizzazione come OIC. Civilisticamente l'aumento di vita utile del bene può ridurre le quote di ammortamento. La riduzione delle quote ha effetto anche ai fini fiscali

AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI

Ammortamento beni materiali
senza applicazione del criterio del
costo ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di
ammortamento si imputano a C.E.
in relazione alla residua possibilità
di utilizzo del bene. Il piano di
ammortamento deve essere rivisto
in relazione alle mutate condizioni
di operatività della società




Le quote di ammortamento si
deducono nella misura stabilita dal
D M 31 dicembre 1988 e secondo
le regole contenute nell'articolo 164
del TUIR

LEASING

In contabilità

L'OIC 12 prevede il metodo patrimoniale con l'iscrizione a conto economico dei canoni di leasing. Il bene viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale nel momento del riscatto




Come per l'OIC 12. Trova il limite della durata del periodo di deduzione come disposto dall'articolo 102 del TUIR. Si ammortizza il bene nel momento del riscatto

CREDITI

Iscrizione in bilancio

L'OIC 15 prevede l'iscrizione
attualizzando i flussi finanziari sulla
base del tasso di interesse effettivo
(ovvero di mercato se divergente)




Vanno considerati al valore
nominale per cui non si tiene conto
della differenza negativa o positiva
rispetto al valore di iscrizione in
bilancio. Si applica l'articolo 106
del TUIR

PERDITE SU CREDITI

Iscrizione in bilancio

L'OIC 15 prevede l'iscrizione a C.E. solo quando viene meno la titolarità giuridica del credito, ossia si perde la possibilità di esigerlo ovvero sono trasferiti a terzi tutti i rischi e i benefici




Si applicano le regole dell'articolo 101 del TUIR

ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA


Iscrizione in bilancio

L'OIC 31 prevede che l'accantonamento è un costo che va stimato dal redattore del bilancio e appostato alla voce B)9 del conto economico




Si applicano le regole dell'articolo 105 del TUIR

ACCANTONAMENTI RISCHI E SPESE




SPESE ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONE



PLUSVALENZE

Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 12 si appostano nella voce A5 del C.E.




Si applicano le regole dell'articolo 86 del TUIR con possibilità di tassazione frazionata in cinque periodi d'imposta

PLUSVALENZE DA LEASE BACK


La ris. n. 77/E del 23 giugno 2017 ha chiarito che la plusvalenza si ripartisce in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria ed assumerà rilevanza a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di leasing.

Si applica il principio di derivazione rafforzata per cui il comportamento contabile assume rilevanza anche ai fini fiscali

PLUSVALENZE (PEX)




CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE



DIVIDENDI


Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 21 si rilevano nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante a seguito della delibera dell'assemblea recante la distribuzione



Si applicano le regole dell'articolo 89 del TUIR con esclusione dal reddito imponibile nei limiti del 95%.


COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI



INTERESSI PASSIVI


Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 12 si imputano a C.E. nell'esercizio di competenza alla voce C17




Si applicano le regole dell'articolo 96 del TUIR con deducibilità nei limiti del ROL

INTERESSI DI MORA




ONERI DI UTILITA' SOCIALE



SPESE DI RAPPRESENTANZA

Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 12 rappresentano voci di costo di acquisto di beni o di prestazioni di servizi regolarmente imputati a C. E. secondo il criterio della natura



Si applicano le regole dell'articolo 108 del TUIR con i limiti ivi stabiliti


SUPER E IPER AMMORTAMENTI

SUPER AMMORTAMENTI




SEGUE: SUPER AMMORTAMENTI

L'agevolazione è prorogata
sino al 30.06.2018



A condizione che gli investimenti
si riferiscono a ordini accettati
dal fornitore entro il 31.12.2017
e che sia avvenuto il pagamento
di un acconto almeno del 20%

SEGUE: SUPER AMMORTAMENTI



I PER AMMORTAMENTI

Ai fini delle imposte sul reddito i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico (Allegato A)

Che effettuano investimenti entro il 31.12.2017 o entro il 31.09.2018 con pagamento del 20% di acconto entro il 31.12.2017

Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria


Il costo di acquisizione è maggiorato del 150%

SEGUE: IPER AMMORTAMENTI




SEGUE: IPER AMMORTAMENTI

I soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento



Devono acquisire una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene rientra negli allegati A e B



Per i beni di costo unitario superiori a 500.000 euro il legale rappresentante deve acquisire una perizia

SEGUE: IPER AMMORTAMENTI

```
graph TD; A[In caso di sostituzione del bene agevolato] --> B[Il beneficio non viene meno per le residue quote];
```

In caso di sostituzione del bene agevolato

Il beneficio non viene meno per le residue quote

ESEMPIO

Bene acquistato nel 2017 per € 10.000 con ammortamento al 25%. In data 2.1.2020 il bene viene ceduto e si acquista un nuovo bene avente le stesse caratteristiche del bene ceduto al costo di € 8.000. Il nuovo bene viene interconnesso e attestato entro il 31.12.2020.

La maggiorazione in origine era pari a 15.000 ($10.000 \cdot 150\%$) fruita per: 1.500 nel 2017; 3.000 nel 2018; 3.000 nel 2019 per un totale di € 7.500.

Nel periodo 2020 si prosegue l'iper ammortamento, ma si riduce il costo di riferimento a € 8.000. Per cui si avrà: $8.000 \cdot 150\% = 12.000$

L'impresa potrà dedurre ulteriori quote di iper ammortamento FINO a € 4.500 ($12.000 - 7.500$)

SUPER E IPER AMMORTAMENTO IN DICHIARAZIONE

1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00
61	62	,00	63	64	,00	65	66	,00
67	68	,00	69	70	,00	71	72	,00
73	74	,00	75	76	,00	77	78	,00
								,00

Si indicano i codici 50, 55, 56, 57, 58 e 59 per indicare le maggiori quote di ammortamento del 30%, del 40% e del 150%

SUPER E IPER NEL QUADRO RE E RG

RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	
		(¹ ,00)	,00

Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota del super ammortamento fiscalmente deducibile. Tale importo va riportato anche in colonna 2

RG22 Altri componenti negativi	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36
	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54
	55	56	57	58	59	60
	61	62	63	64	65	66

Si indicano i codici 27, 28 e 29 per indicare le maggiori quote di ammortamento del 40% e del 150%

SPESE DI FORMAZIONE E DI
VITTO E ALLOGGIO PER
PROFESSIONISTI

SITUAZIONE FINO AL 2016

SPESE	LIMITI DI DEDUCIBILITA'
Partecipazione a convegni, congressi e simili, corsi di aggiornamento professionale	50% dell'ammontare, incluse le spese di viaggio e soggiorno. La limitazione si applica anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali (Circ. Agenzia delle entrate n. 35/E del 20 settembre 2012)

SITUAZIONE DAL 2017

SPESE	LIMITI DI DEDUCIBILITA'
Spese di vitto e alloggio	Deducibili nel limite del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Spese di vitto e alloggio sostenute dall' esercente arte o professione	Deducibili integralmente se sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Tutte le spese per un incarico conferito e sostenute dal committente	Non costituiscono compensi in natura per il professionista

SPESE FORMAZIONE DAL 2017

SPESE	LIMITI DI DEDUCIBILITA'
Spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.	Deducibili integralmente entro il limite annuo di 10.000,00 euro

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
		1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>

In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1.

SPESE DI FORMAZIONE

RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze	Ammontare deducibile
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

In colonna 2, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro

SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO FINO AL 2016

Spese di viaggio e soggiorno	50% dell'ammontare La limitazione si applica anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali (Circ. Agenzia delle entrate n. 35/E del 20 settembre 2012)
------------------------------	---


SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO DAL 2017

SPESE	LIMITI DI DEDUCIBILITA'
Spese di viaggio e trasporto sostenute dal professionista	Deducibili integralmente se sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente	Deducibili per il committente secondo le regole del Tuir. Non si considerano compensi in natura per il professionista


ACE IRPEF

ACE IRPEF

Gli imprenditori individuali e
le società di persone in
contabilità ordinaria




Devono applicare le regole
previste per i soggetti IRES



Le disposizioni si applicano a
partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso
al 31.12.2015




SEGUE: ACE IRPEF

Per il 2017
si applica l'aliquota del
1,6%



Alla variazione in aumento del
capitale proprio rispetto a quello
esistente al 31.12.2015

SEGUE: ACE IRPEF



SEGUE: ACE IRPEF

DEROGA

Rileva come incremento
di capitale proprio




La differenza tra il patrimonio
netto al 31.12.2015 e quello
al 31.12.2010

SEGUE: ACE IRPEF

Base ACE 2017 per i soggetti
IRPEF in contabilità ordinaria

Differenza positiva tra il patrimonio
netto al 31.12.2015 e quello al
31.12.2010



Incremento patrimoniale che si è
verificato nel 2017 rispetto al
patrimonio netto del 2015

ESEMPIO

S.n.c con patrimonio netto al 31 dicembre 2010 pari a euro 1.000 compreso l'utile 2010 pari a euro 100. Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto è pari a 1.800, compreso l'utile 2015 pari a euro 200. Differenza (1.800 – 1.000) euro 800.

Nel 2017, i soci della società hanno effettuato dei versamenti in data 30 giugno 2017 per un importo di euro 400 che ragguagliati ad anno ($400 \times 6/12$) portano ad un importo rilevante ai fini ACE di euro 200. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è pari a euro 2.100 comprensivo dell'utile 2017 per euro 100 e dell'incremento rilevante pari a euro 200.

La base ACE, nel 2017, su cui applicare l'aliquota del 1,6% è pari 1.100 (800 + 300).

IN DICHIARAZIONE

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto		
	1	1.100 ,00	2	,00	3	,00	4	1.100 ,00	5	2.100 ,00	
	RS37	Codice fiscale				Rendimento attribuito		Minor Importo		Rendimento	
		8		9	,00	6	1.100 ,00	1,6%	7	18 ,00	
					Rendimento ceduto		Eccedenza riportata		Rendimenti totali		
					12	,00	10	,00	11	18 ,00	
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore		
	15	,00	16	,00	17	,00	13	,00	14	,00	
					Eccedenza riportabile		Codice Stato Estero				
							18	,00	19		
	RS38	Elementi conoscitivi									
		Interpello		Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
		1		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 8 sterilizzati			
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00		

QUADRO RW

QUADRO RW

ADEMPIMENTO	<p>Il quadro RW va presentato qualora ricorrano:</p> <ul style="list-style-type: none">• obblighi di monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero;• obblighi di liquidazione delle imposte IVIE e IVAFE. <p>Il quadro RW può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none">• allegato alla dichiarazione Mod. Redditi PF;• autonomamente in caso di presentazione disgiunta con il mod. 730 o in caso di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi
RIFERIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2018, prot. 24844• D.L. 28 giugno 1990, n. 167
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Il quadro RW va compilato, ricorrendone i presupposti, esclusivamente da:</p> <ul style="list-style-type: none">• persone fisiche;• enti non Commerciali;• società semplici;• società equiparate (ad esempio associazioni professionali).



QUADRO RW

SOGGETTI ESCLUSI	<p>Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW:</p> <ul style="list-style-type: none">• persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato Italiano;• lavoratori frontalieri (limitatamente agli investimenti ed attività di natura finanziaria detenute nel paese dove svolgono l'attività lavorativa;• Società di persone e di capitali;• Enti commerciali;• Cooperative;• Enti Pubblici.
IMMOBILI ESTERI	<p>In relazione al possesso (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) di beni immobili detenuta all'estero, è dovuta l'imposta patrimoniale IVIE.</p> <p>L'autoliquidazione dell'imposta avviene mediante compilazione del quadro RW, righe da RW1 a RW5 e riga RW7</p>
ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO	<p>La detenzione di attività finanziarie all'estero è soggetto all'imposta sui valori dei prodotti finanziarie IVAFE.</p> <p>L'autoliquidazione dell'imposta avviene mediante compilazione del quadro RW, righe da RW1 a RW5 e riga RW6.</p>

MODULO RW

REDDITI


QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere
di natura finanziaria - monitoraggio
IVIE / IVAFE



**MONITORAGGIO
FISCALE**

**LIQUIDAZIONE
IMPOSTE IVIE -
IVAFAE**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE



SOGGETTI OBBLIGATI

Persone fisiche
Enti non Commerciali
Società semplici ed equiparate


Soggetti esentati dall'obbligo

- Persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato Italiano (suddivisione politiche o amministrative, enti locali, organizzazioni internazionali quali l'Onu, la Nato, l'Ocse e la UE);
- lavoratori frontalieri (limitatamente agli investimenti ed attività di natura finanziaria detenute nel paese dove svolgono l'attività lavorativa);
- Società, Enti commerciali, cooperative;
- Enti Pubblici.

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Attività	Note
Attività date in gestione/amministrazione ad un intermediario residente	Purché l'intermediario abbia provveduto ad assoggettare i redditi di natura finanziaria e patrimoniale alla tassazione (ritenuta o imposta sostitutiva)
Contratti conclusi attraverso l'intervento di un intermediario residente	
Attività affidate in gestione ad intermediario Italiano che non hanno prodotto reddito nell'anno	Qualora viceversa le attività infruttifere non siano affidate ad intermediari, obbligano in ogni caso alla presentazione del modulo
Immobili non variati	In caso di variazione anche di un solo immobile va tuttavia riproposta l'intera elencazione
Previdenza complementare obbligatoria	Qualora sia prevista da normativa o contrattazione collettiva nazionale estera
Beni rimpatriati al 31/12	Compresi quelli "rientrati" sia fisicamente che giuridicamente ai sensi delle procedure di emersione volontaria

IVIE




BASE IMPONIBILE IVIE

Paese	Valore base imponibile	In alternativa (in mancanza)
Paesi UE / SEE	Valore catastale	Costo d'acquisto (o valore dichiarato in successione/atto donazione)
Altri paesi	Costo d'acquisto (o valore dichiarato in successione/atto donazione)	Valore di mercato al 31/12


CREDITO D'IMPOSTA IVIE

IVIE

Credito di imposta



Imposta patrimoniale estera



Tax credit «IRPEF» eccedente

ESEMPIO N. 1

Immobile posseduto in Francia, **non locato e non adibito ad abitazione principale**

Costo di acquisto € 230.000,00.

È stata assolta l'imposta fondiaria francese (Tax fonciere) determinata sul valore catastale di € 240.000,00 per l'importo di € 612,00

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
1		15	029	100	5	240.000,00	240.000,00	
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)		
9		10		11		12		
,00				,00		1.824,00		
RW1		Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		
14		15		16		17		
612,00		,00		,00		1.212,00		
IVIE		IVIE dovuta		Vedere istruzioni		Quota partecipazione		
18		19		20		Solo monitoraggio		
,00		,00		,00		,00		
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari					
21			22				23	
							24	
IVIE		Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		
RW7		1		2		3		
		1.212,00		,00		,00		
						4		
						5		
						1.212,00		
						6		
						,00		

ESEMPIO N. 2

Immobile sito in Germania locato
In comproprietà con il coniuge (50%)
Costo di acquisto € 275.000,00.
Valore catastale € 211.500,00
È stata assolta l'imposta patrimoniale Tedesca (Grundsteuer)
per l'importo di € 482,00
Il canone di locazione annuale è risultato pari a 10.600,00 euro

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1		15	094	50	5	211.500,00	211.500,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE		
9		10	11	12	13	12	804,00
Credito d'imposta		IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	241,00	15	16	17	18	19	20
		,00	,00	971,00	1		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri coimpostatori				
21		22	VNIRRA37C57F839A	23		24	<input type="checkbox"/>
IVIE		Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW7	1	971,00	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RL12		Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale		Redditi di beni immobili situati all'estero		9.010,00	
1		3		1			
	,00	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta		3			,00

ESEMPIO N. 3

Immobile “di lusso” sito in Tunisia adibito ad abitazione principale
 Costo di acquisto € 430.000,00.
 Non esiste imposta patrimoniale Tunisia

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
1	2	3 15	4 075	5 100	6 4	7 430.000,00	8 430.000,00			
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)				
9	10	11	12 12	13	13 1.720,00					
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16 200,00	17 1.520,00	18 <input type="checkbox"/>	19	20 <input type="checkbox"/>				
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari						
21	22	23	24 <input type="checkbox"/>							

IVAFE C/C DETENUTI ALL'ESTERO

Situazione verificata nell'esame del c/c estero	Obblighi di monitoraggio fiscale	Liquidazione IVAFE
Saldo massimo superiore ad € 15.000,00 ma giacenza media annua inferiore ad € 5.000,00	SI (obbligo compilazione rigo RW1)	NO (compilazione rigo RW6 omessa)
Saldo massimo superiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua superiore ad € 5.000,00		SI (obbligo compilazione rigo RW6)
Saldo massimo inferiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua superiore ad € 5.000,00	NO (compilazione rigo RW1 omessa)	NO (compilazione rigo RW6 omessa)
Saldo massimo inferiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua pari od inferiore ad € 5.000,00		

ESEMPIO

Un contribuente residente fiscalmente in Italia detiene due rapporti di c/c con il medesimo istituto di credito, seppur uno in Spagna ed uno in Austria.

Il c/c spagnolo, detenuto al 100% per l'intero anno, presenta una giacenza media di € 2.700,00 ma nel corso dell'anno 2017 ha registrato un saldo attivo massimo pari ad € 16.100,00.

Il c/c detenuto in Austria, cointestato al 33,3% con due fratelli, ha registrato un saldo massimo di € 18.000,00, e presenta una giacenza media di € 6.200,00.

Avendo superato, entrambi i conti, un saldo attivo di € 15.000,00 il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale, nonché il quadro RM Sez. V per l'indicazione degli interessi attivi maturati nel corso dell'anno.

Ai fini dell'eventuale imposizione IVAFE andrà invece verificata la giacenza media complessiva dei due c/c secondo la formula:

$$((6.200,00 \times 33,33\%) + 2.700,00) = 4.766,46 \text{ (giacenza media complessiva)}$$

Pertanto, anche se uno dei due c/c ha presentato una giacenza media superiore ad € 5.000,00, non sarà dovuta l'IVAFE e la compilazione del quadro RW dovrà essere limitata al monitoraggio fiscale.

IN DICHIARAZIONE

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		1	067	100	2	16.100,00	4.766,00					
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)						
9	,00	10	365	11	,00	12	,00					
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio		
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	2	19	20	X
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori								
21				22				23				24
		1	008	33	2	18.000,00	4.766,00					
9	,00	10	365	11	,00	12	,00	13	,00			
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	2	19	20	X
21				22				23				24
				GNPGNP01L18L241X				GNPGAL01L18L241E				24